



PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA
Servizio caccia, pesca e strutture agrarie

DECRETO N° 112

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 24, comma 2, della Legge Regionale 16.08.1993, n. 26, e successive modificazioni, "La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, di concerto con i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia, previ censimenti della fauna selvatica stanziale e relativi piani di prelievo, prevedono un numero massimo di capi abbattibili, stagionale e giornaliero, per singola specie e per cacciatore"
- in base all'art. 34, 1° comma, lettera b), è compito della Provincia indicare il numero dei capi di fauna selvatica stanziale prelevabili durante la stagione venatoria;
- ai sensi dell'art. 3 delle Disposizioni generali per l'esercizio venatorio in provincia di Sondrio, approvate dal Consiglio Provinciale con deliberazione n°31 del 27.09.2013, "i Comitati di gestione comunicano alla Provincia l'eventuale scelta di autorizzare, nel proprio Comprensorio Alpino, la caccia alla lepre bianca anche ai cacciatori della specializzazione Tipica Alpina, suddividendo il piano di abbattimento della lepre bianca tra i cacciatori delle specializzazioni C e D, con le modalità da loro individuate";
- ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), delle Disposizioni sopracitate la Provincia, sentiti i Comitati di Gestione, deve stabilire il numero delle giornate di caccia alla Tipica Alpina e alla Lepre sulla base dei censimenti e dei criteri definiti dalla Provincia, ferme restando le limitazioni di carniere previste all'art. 5 comma 5;
- ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Regolamento Regionale n°16 del 4/08/03, "i Comitati di Gestione predispongono gli strumenti necessari per l'aggiornamento tempestivo dei piani di prelievo con particolare riferimento ad avvisi di abbattimento (...) nonché alla raccolta di informazioni di carattere biometrico, ecologico e sanitario";
- ai sensi dell'art. 5, comma 4 delle Disposizioni sopracitate "i comitati di gestione dei c.a. istituiscono appositi luoghi presso i quali sottoporre a controllo tutti i capi di gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca e almeno il 60% dei capi di lepre comune indicati nei piani di abbattimento ed abbattuti durante la stagione venatoria, per il rilevamento degli appositi dati biometrici" e che tale rilevamento dovrà essere effettuato da "tecnici laureati qualificati", sulla base delle direttive formulate dall'ufficio faunistico della Provincia;

VISTA la Deliberazione regionale n°XI/4169 del 30 dicembre 2020 "Approvazione delle Linee Guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia" che definisce le misure tecniche per l'organizzazione di una gestione conservativa e adattativa dei Galliformi alpini di interesse venatorio sul territorio di Regione Lombardia e quindi anche in provincia di Sondrio, indicando in particolare le modalità operative e organizzative di attuazione del monitoraggio dei Galliformi alpini e della definizione dei piani di prelievo delle popolazioni;

VISTE le prescrizioni dettate dal Decreto della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio della Regione Lombardia n°8089 del 9/09/2011 "Valutazione di incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Sondrio, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni, sui siti Natura 2000", in merito alla caccia a Galliformi alpini e Lepre bianca, e in particolare:

- limitazione del periodo di caccia delle tre specie di Galliformi e della Lepre bianca nelle aree in cui il piano di abbattimento è limitato (<10 capi) al solo mese di ottobre;
- obbligo di esecuzione dei controlli di tutti i capi abbattuti di Galliformi alpini e Lepre bianca, che dovranno essere analizzati da un tecnico laureato qualificato;
- obbligo di immediata sospensione del prelievo di Galliformi e Lepre bianca qualora venga riscontrato un successo riproduttivo inferiore ai limiti previsti nello Studio di incidenza, nei Siti della Rete Natura 2000 in cui tale prescrizione è prevista nel Piano di gestione;
- obbligo di comunicazione dei risultati relativi alla verifica del successo riproduttivo (rapporto giovani/adulti) e dei risultati dei censimenti di Galliformi agli enti gestori dei Siti Natura 2000, al fine di valutare congiuntamente con ciascun ente l'opportunità di sospendere il prelievo nelle aree da esso gestite per la stagione venatoria successiva;

VISTI i decreti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 n° 184 e del 22 gennaio 2009, recepiti dalla Regione Lombardia con d.g.r. n°8/7884 del 30 luglio 2008 e d.g.r. n°8/9275 dell'8 aprile 2009, dove vengono stabiliti i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTO il decreto della Direzione Generale Agricoltura e Sistemi Verdi n°12804 del 28 settembre 2021, avente a oggetto "Definizione dei distretti di gestione della Coturnice" in cui vengono individuati i distretti di gestione della Coturnice anche sul territorio della Provincia di Sondrio, e la relativa cartografia;

DATO ATTO che il territorio del Comprensorio Alpino di Tirano è interessato dal distretto 20 e dal distretto 23;

PRESO ATTO della nota di Regione Lombardia n°181993 del 30 settembre 2021 e della successiva comunicazione di chiarimento, con cui sono stati indicati i piani di prelievo della coturnice nei distretti di gestione;

VISTO il parere favorevole n°50230 del 24 settembre 2021, emesso dall'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, in merito ai distretti di gestione della Coturnice e ai relativi piani di prelievo;

RITENUTO di formulare il piano di abbattimento, per specie e per singolo cacciatore;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

D E C R E T A

1) di determinare, per il Comprensorio Alpino di Tirano nella corrente stagione venatoria, i seguenti piani di abbattimento:

- distretto n°20: **8 capi**
- distretto n°23: **3 capi**

nei limiti fissati dall'art. 24 comma 1 della L.r. 26/93, e di autorizzare ogni cacciatore ammesso alla caccia alla Tipica Alpina nel Comprensorio Alpino di Tirano a prelevare un numero massimo di **2 coturnici**, fermo restando che ogni cacciatore potrà abbattere rispettivamente un massimo di **n°6 galliformi** per la specializzazione **Tipica Alpina**;

2) di fissare a 15 il numero massimo di giornate di caccia alla Tipica Alpina e alla Lepre, usufruibili nel periodo **3 ottobre - 21 novembre 2021** come richiesto dal Comitato di Gestione;

3) di disporre la chiusura anticipata della caccia alla specie al completamento del piano di prelievo del singolo distretto o al raggiungimento del 90% del piano complessivo del Comprensorio alpino, fermo restando che i capi rimanenti potranno essere successivamente assegnati nominativamente, previa comunicazione scritta del CA di Tirano, con indicazione degli assegnatari;

4) di demandare al Comitato di gestione il **controllo di tutti i capi di Coturnice abbattuti**, che verrà attuato da uno o due tecnici laureati ed esperti in biologia dei galliformi alpini e della lepre, nominati dalla Provincia su indicazione dei Comitati di Gestione, presso i punti di controllo appositamente individuati ed istituiti dal Comitato stesso.

5) Al termine della stagione venatoria, e comunque non oltre il 31 gennaio 2022, il Comitato di gestione trasmetterà alla Provincia copia delle schede biometriche di tutti i capi abbattuti, unitamente al database contenente i relativi dati biometrici.

Lì, 30/09/2021

IL DIRIGENTE
CINQUINI PIERAMOS - SETTORE AGRICOLTURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA DI TIRANO

DISTRETTI

I DISTRETTI interessano solo il prelievo della COTURNICE DELLE ALPI.

Il DISTRETTO 20 comprende il versante destro del fiume Adda dal confine con il C.A. dell'Alta Valle fino al torrente Poschiavino. Riassumendo entrambe le Valli Grosine e la zona del Massuccio/Schiazza (Comuni di Tirano, Sernio, Lovero, Vervio, Mazzo di Valtellina, Grosotto e Grosio).

Il DISTRETTO 5 comprende il versante sinistro del fiume Adda dal confine con il C.A. dell'Alta Valle fino al Passo dell'Aprica. Riassumendo la zona della Cros de l'Alp, zona del Mortirolo, del Boschetto, del Monte Padrio e di Trivigno. La caccia alla coturnice nel DISTRETTO 5 NON E' CONSENTITA.

Il DISTRETTO 23 comprende il versante destro del fiume Adda dal torrente Poschiavino fino al confine con il C.A. di Sondrio (Valfontana). Riassumendo la zona di Prato Valentino, Frantellone (Comuni di Villa di Tirano, Bianzone e Teglio).

Tutti i DISTRETTI sono posti ad una quota superiore i 1300 metri.

Si ricorda che sono naturalmente escluse le ZRC e le zone divieto caccia eccetto Ungulati.

DI SEGUITO SI ALLEGA CARTINA:






DISTRETTO 20 = DISTRETTO NORD RETICO (8 capi di coturnice delle Alpi)

DISTRETTO 5 = DISTRETTO MORTIROLO-TRIVIGNO (NO CACCIA ALLA COTURNICE)

DISTRETTO 23 = DISTRETTO SUD RETICO (3 capi di coturnice delle Alpi)

DISTRETTO OROBICO = NO CACCIA

**DISTRETTI DELLA
COTURNICE DEL C.A.
DI TIRANO**

-  CA TIRANO
-  DISTRETTO OROBICO
-  DISTRETTO TRIVIGNO-MORTIROLO
-  DISTRETTO NORD RETICO
-  DISTRETTO SUD RETICO

